CAMERA DEI DEPUTATI N. 3299

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CARAVITA

Presentata il 31 marzo 1982

Norme per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. - La crescente specializzazione che oggi si richiede a chi eserciti l'attività di estetista, intesa nel più ampio senso della prestazione di servizi estetici alla persona comunque denominati, le conseguenti esigenze di una maggiore tutela della clientela in ragione della delicatezza dei servizi offerti, le stesse istanze provenienti dalle categorie interessate sono segni evidenti e concordi che la materia è ormai matura per una più compiuta regolamentazione.

La disciplina legislativa attuale, come noto, comprende l'attività di estetista fra la più generale categoria dell'attività di barbiere, parrucchieri ed affini, regolata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. Tale connessione dipende dal fatto che l'attività di estetista è nata come complementare di quelle attività. È tuttavia fuor di dubbio che essa tenda oggi a porsi sempre più come prestazione specializzata ed autonoma rispetto ai mestieri presso i quali è sorta. Da qui l'esigenza di una nuova disciplina che tenga conto di tale evoluzione, ma che, nello stesso tempo, consenta di mantenere un collegamento tra l'attività di estetista e quella di barbiere e parrucchiere, quando le parti interessate lo ritengano reciprocamente conveniente.

2. – Scelta preliminare e caratterizzante della presente proposta è quella di porsi come legislazione-quadro, in vista di una più analitica legislazione regionale. L'attività di estetista in effetti è attività artigiana, e l'artigianato rientra nella competenza legislativa delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

In tale materia è dunque corretto che la legge nazionale si limiti, almeno per alcuni aspetti, a stabilire dei princìpi-quadro, lasciando all'autonomia legislativa delle regioni, per quanto di loro competenza, nonché alla stessa regolamentazione comunale, sulla scia di quanto già dispone la legge n. 161 del 1963, il compito di dare attuazione specifica ai princìpi stessi.

Tale soluzione appare particolarmente opportuna, tenendo conto della diversità delle situazioni sociali e territoriali in cui le attività di cui si propone la disciplina sono esercitate; varianti non soltanto da regione a regione, ma anche da comune a comune.

La scelta di fondo che si propone, dunque, oltre che rispondere ai caratteri ispiratori della nostra struttura costituzionale, appare, a tutta evidenza, come quella meglio suscettibile di potersi adeguare non soltanto alle specifiche esigenze regionali, ma anche alle differenti necessità dei grandi centri rispetto a quelli minori; essendo comunque assicurata una sufficiente omogeneità con l'osservanza dei princìpi-cornice disposti dalla legge nazionale.

3. – Ciò premesso, si pone il problema di come individuare concettualmente l'attività di estetista: presupposto indispensabile sia per l'applicazione delle nuove specifiche norme ad essa dirette sia come elemento di distinzione nei confronti delle attività affini e della rispettiva regolamentazione.

Per verità, l'indicazione dei limiti di applicabilità della nuova disciplina non implicherebbe necessariamente anche una definizione vera e propria, da parte dello stesso legislatore, dell'attività di estetista. L'ordinamento, ad esempio, potrebbe limitarsi a regolare l'attività presupponendone noti i contenuti e le caratteristiche nella concezione corrente.

Non v'è tuttavia dubbio che, nella fattispecie, una definizione sia assai opportuna, quanto meno per precisare le delimitazioni con attività affini, nonché con la professione medica vera e propria e le attività paramediche.

In tale ottica sono allora teoricamente possibili due vie: o un tentativo di definizione, non facile, di carattere generale; o, dall'altro lato, un'elencazione di attività specifiche, elencazione che a sua volta si può concepire o come tassativa o come esemplificativa.

Si può osservare in proposito che, da un lato, una definizione di carattere generale presenta sempre, inevitabilmente, taluni caratteri di astrattezza; dall'altro lato, tuttavia, una elencazione tassativa rischia di essere troppo rigida, inadatta ad adeguarsi al sorgere di nuove specializzazioni nell'ambito dell'attività d'estetica ed all'evolversi di quelle esistenti; in una parola, si porrebbero le premesse per un rapido « invecchiamento » della legge; mentre un'elencazione esemplificativa potrebbe non fornire, di per sé, elementi sufficienti per l'individuazione di attività analoghe non contemplate, ma rilevanti tuttavia per la disciplina disposta dalla legge.

La soluzione migliore in una materia con queste caratteristiche può allora essere quella di combinare una definizione generale con una elencazione esemplificativa; intendendosi che le fattispecie dell'elenco siano le espressioni principali, sul piano della casistica concreta, della definizione generale; ma questa serva, a sua volta, per individuare ipotesi analoghe non contemplate nell'elencazione.

4. – Salvaguardata l'autonomia dell'attività di estetista nei confronti dei tradizionali mestieri di barbiere, parrucchiere ed affini – ed affermato il principio che l'esercizio di dette diverse attività possa tuttavia avvenire anche in forma combinata, ma come effetto della libera determinazione degli interessati –, nulla si pone a che si continuino ad applicare le

norme della legge n. 161 del 1963 e successive modificazioni, per quanto riguarda le modalità procedurali, inerenti all'accertamento dei requisiti di qualificazione professionale. Ciò appare anzi opportuno, giacché il riferimento a norme ormai ampiamente sperimentate potrà limitare di molto le inevitabili incertezze che sempre accompagnano l'entrata in vigore di nuove disposizioni.

Si desidera a tal fine precisare che un controllo preventivo della qualificazione professionale, che già esiste per i barbieri, i parrucchieri e gli esercenti le attività affini, appare particolarmente necessario per gli estetisti.

Infatti:

a) le speciali esigenze di tutela della clientela s'inquadrano nel più generale concetto di utilità sociale, il cui perseguimento può costituire motivo di deroga al principio di libertà d'iniziativa economica sancito dalla Costituzione;

b) è tuttavia evidente che tale controllo preventivo debba essere previsto – se l'esigenza è la tutela della clientela – sia che l'attività di estetista venga esercitata da un imprenditore artigiano, sia in altra forma; fra l'altro, si verrebbe altrimenti a violare l'articolo 3 della Costituzione;

c) per i motivi sopra specificati, l'introduzione di un controllo preventivo della qualificazione professionale, nel caso degli estetisti, non contraddice una più generale battaglia contro le ricorrenti proposte d'introduzione di « patenti di mestiere », comunque denominate o mascherate: l'opposizione riguarda infatti l'introduzione generalizzata di tale filtro alla iniziativa economica, ma non le ipotesi speciali in cui sussistano comprovate esigenze di tutela della clientela ed il controllo sia esteso a chiunque (anche non artigiano) eserciti l'attività.

Per quanto concerne, poi, l'acquisizione della qualificazione mediante corsi di formazione professionale, sembra corretto evitare, nella legge nazionale, una disciplina analitica, parendo preferibile lasciare tale materia alla determinazione autonoma della legislazione regionale. Può tuttavia essere opportuno prevedere che le regioni istituiscano anche corsi di qualificazione professionale parziale o differenziata, a seconda delle diverse esigenze.

Un problema da risolversi – anche perché ha posto taluni problemi interpretativi nell'ambito stesso dell'ordinamento dell'attività di barbiere e parrucchiere – è se debba richiedersi un periodo di attività lavorativa qualificata, sia pure abbreviato, anche quando l'interessato abbia conseguito il diploma.

In realtà pare che un periodo di attività pratica, compiuta sotto la sorveglianza e la responsabilità di persone già qualificate, sia comunque indispensabile. Sembra pertanto opportuno cogliere l'occasione per affermare tale principio anche come modificazione della legge sull'ordinamento della professione di barbiere e parrucchiere, secondo istanze manifestate nell'ambito della categoria stessa.

5. – Appare evidente l'esigenza di stabilire una disciplina transitoria per chi già eserciti l'attività. In effetti, per chi operi nel settore già da più anni pare incongruo prevedere l'introduzione di prove selettive, essendo sufficiente una valutazione d'idoneità. Ed anche in tale ambito parrebbe saggio, per il legislatore nazionale, rifuggire dalla tentazione di tutto regolamentare. Meglio lasciare la determinazione delle modalità di tale valutazione alle commissioni provinciali per l'artigianato, nella certezza che, come libera espressione delle categorie artigiane, sapranno meglio di chiunque altro conciliare le opposte esigenze di tutelare chi già esercita l'attività e, dall'altro lato, di assicurare un livello professionale adeguato al prestigio della categoria, anche nell'interesse della clientela.

Viceversa non pare opportuno prevedere corsi regionali semplificati per chi non superi la valutazione d'idoneità o non abbia i requisiti per affrontarla. Meglio in questi casi, nell'interesse generale, che l'interessato frequenti i corsi regionali ordinari.

6. – Vi sono poi taluni problemi minori, ma non certo irrilevanti, che conviene comunque esaminare, anche per la importanza che vi attribuiscono gli operatori del settore:

a) la vendita di prodotti: si tratta di aspetto indubbiamente delicato, in quanto coinvolge rapporti concorrenziali con le attività commerciali. Con le dovute cautele ed all'esclusivo scopo di agevolare la prosecuzione da parte del cliente al proprio domicilio dei trattamenti iniziati, il consentire la vendita dei prodotti a ciò indispensabili sembra opportuno, anche in considerazione di analoghe tendenze di altri ordinamenti europei;

b) sanzioni per esercizio abusivo: in tale materia sembra eccessivo ricorrere ad una speciale disciplina di natura penale. Se si mantiene il principio di condizionare l'esercizio dell'attività ad un'autorizzazione comunale, le sanzioni vigenti per la violazione di tale regola paiono adeguate. Se mai sul punto il legislatore potrebbe tornare qualora, dopo un periodo di applicazione della nuova legge, il fenomeno dell'abusivismo mostrasse dimensioni preoccupanti;

c) tutela del decoro della professione: ponendosi un accento particolare sui requisiti di professionalità, saranno automaticamente scoraggiati quei fenomeni, sovente denunciati, per i quali sotto la copertura di una presunta attività di estetista si svolgono viceversa altre attività che nulla hanno a che fare con tale professione.

7. – I princìpi esposti nei paragrafi precedenti trovano attuazione nella presente proposta di legge, che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi auspicandone una sollecita approvazione e che di seguito si illustra analiticamente nei contenuti, articolo per articolo.

Articolo 1. — Si affermano i caratteri di legge-quadro del provvedimento e si attribuiscono anche ai comuni i necessari poteri regolamentari, sulla scia di quanto già avviene per i barbieri, i parrucchieri e le attività affini.

Articolo 2. — Si definisce, in linea generale, l'attività di estetista, facendo seguire, al secondo comma, un'elencazione esemplificativa delle principali attività oggi rientranti in tale professione. Si delega alla legge regionale la regolamentazione delle eventuali attività da esercitarsi sotto controllo medico.

Articolo 3. — Si regolano i rapporti dell'attività di estetista con le attività tradizionalmente considerate « affini », prevedendo la possibilità di una collaborazione anche su base associativa e disponendo alcune opportune semplificazioni per la concessione delle autorizzazioni amministrative.

Articolo 4. — Si definiscono le modalità procedurali per l'accertamento della qualificazione professionale. Per i motivi sopra accennati, è parso opportuno fare riferimento alle procedure ormai sperimentate previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, così come dovrebbe risultare modificata dall'articolo 8 della presente proposta. Si è poi precisato – e lo scopo è assolutamente evidente – che i requisiti di qualificazione professionale ed i controlli amministrativi ed igienici debbano riguardare anche i casi in cui l'attività sia esercitata presso imprese che non abbiano i requisiti artigiani.

Articolo 5. — Si dispongono le modalità per i corsi di qualificazione nonché le forme di collaborazione con gli organi di rappresentanza delle categorie artigiane; si precisano altresì i criteri di formazione delle commissioni giudicanti nelle prove teorico-pratiche per l'attribuzione dei diplomi. Sono inoltre delineate le modalità per l'istituzione di corsi di qualificazione a finalità limitate. Non si è ritenuto opportuno disporre una disciplina più analitica, in ragione del carattere di normativa-quadro della presente proposta, da specificarsi nell'ambito dell'autonomia legislativa regionale, ed in collaborazione

con gli organi di rappresentanza istituzionale dell'artigianato.

Articolo 6. — Si prevedono le norme transitorie per l'attribuzione della qualificazione professionale a chi già esercita l'attività da almeno un quinquennio al momento dell'entrata in vigore della legge. La valutazione è affidata alla commissione provinciale dell'artigianato, che potrà disporre la costituzione di commissioni di valutazione.

Articolo 7. — Si dispone la possibilità di vendita di prodotti nella sede di esercizio dell'attività, prevedendo le opportune cautele per evitare un'inopportuna concorrenzialità con le attività commerciali vere e proprie.

Articolo 8. — Si modifica l'articolo 2, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, per disporre l'obbligatorietà, comunque, di un periodo di esperienza pratica, anche in presenza di un diploma di qualificazione professionale. Tale previsione, disposta in generale per le professioni di barbiere, parrucchiere ed affini, si applicherà grazie al richiamo disposto nell'articolo 4, primo comma, della proposta, anche all'attività di estetista.

Articolo 9. — Si dispone un opportuno richiamo, per quanto non regolato specificamente nel presente testo legislativo o nelle leggi regionali, alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, sulla professione di barbiere, parrucchiere ed affini; nonché alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina dell'artigianato.

Quando quest'ultima fosse modificata, il richiamo sarebbe automaticamente riferito alle nuove norme ad essa sostituite.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le regioni emanano, nell'ambito dei princìpi della presente legge, norme legislative per disciplinare e programmare l'attività di estetista.

Compete ai comuni l'emanazione dei regolamenti d'esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali.

ART. 2.

È attività di estetista la prestazione di servizi estetici alla persona comunque denominati, allo scopo di mantenere o migliorare le condizioni fisiche e l'aspetto estetico del corpo, con il limite delle attività riservate dalla legge alle professioni medico-sanitarie.

Rientrano in particolare nelle attività di cui al comma precedente:

1) la pulizia ed il trattamento estetico del viso;

2) il trattamento estetico delle mani e dei piedi;

3) il trattamento mediante massaggi del viso e del corpo;

4) la depilazione a caldo ed a freddo.

Le attività di cui ai comma precedenti possono essere esercitate, anche mediante l'ausilio di apparecchiature, in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Non possono essere esercitate in forma ambulante.

La legge regionale regola le attività da esercitarsi sotto controllo medico, precisando altresì i doveri e le responsabilità del medico vigilante.

ART. 3.

L'attività di estetista può essere svolta anche mediante la prestazione di lavoro dipendente presso le botteghe di barbiere, parrucchiere ed affini, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio delle imprese di barbiere, parrucchiere ed affini, concessa per tali attività ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1142, comprende di diritto anche l'autorizzazione all'esercizio presso la bottega dell'attività di estetista, purché questa non assuma carattere prevalente nell'impresa e purché sia esercitata da persona che disponga dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo 4.

Le norme del presente articolo si applicano altresì quando l'attività di estetista sia svolta presso una bottega di barbiere, parrucchiere o affine mediante una delle forme associative previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 4.

L'accertamento della qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista è compiuto con i criteri e le procedure previste nell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. A tali fini, quando sia richiesto un periodo di attività lavorativa qualificata presso altre imprese, questo si intende compiuto anche se prestato presso una bottega di barbiere, parrucchiere o affini, purché sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale.

L'accertamento della qualificazione professionale di cui al comma precedente ed i controlli igienici da parte dell'autorità comunale sono in ogni caso obbligatori, anche quando le prestazioni siano compiute presso imprese che non abbiano i requisiti artigiani.

ART. 5.

I corsi di qualificazione professionale per l'attività di estetista organizzati dalla regione seguono programmi concordati con le commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio e si concludono mediante esami teorico-pratici avanti a commissioni formate:

1) per un quarto, da componenti designati dalla regione;

2) per un quarto, da componenti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) per un quarto, da componenti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) per un quarto da membri nominati dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato.

In deroga all'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), terzo capoverso della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, le regioni istituiscono, sentite le competenti commissioni provinciali per l'artigianato, corsi di qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge esclusivamente in forma di prestazione di lavoro subordinato. In detti corsi le materie d'insegnamento attinenti alla gestione imprenditoriale possono essere impartite secondo programmi semplificati. È in ogni caso richiesta un'esperienza lavorativa della durata di almeno 1 anno sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale.

Le regioni istituiscono altresì, sentite le competenti commissioni provinciali per l'artigianato, corsi di qualificazione professionale parziale per l'esercizio soltanto di una o di alcune delle attività di cui all'articolo 2, quali il trattamento delle mani, dei piedi, del viso, del corpo. Si applica il comma precedente per quanto concerne l'obbligo dell'esperienza professionale qualificata.

ART. 6.

Mediante domanda da presentarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, chi abbia comunque esercitato le attività di cui all'articolo 2 per almeno un quinquennio può, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo 4, ottenere un attestato di qualificazione della commissione provinciale per l'artigianato, che giudica insindacabilmente sull'affidabilità professionale dell'aspirante.

La commissione provinciale per l'artigianato può nominare a tal fine una o più commissioni di valutazione.

ART. 7.

Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, incluse le imprese di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, nonché gli esercenti le attività di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono autorizzati alla vendita alla propria clientela, anche senza specifica licenza commerciale, dei prodotti strettamente inerenti alla propria attività, purché ciò avvenga presso la sede ove l'attività si svolge e purché non si tratti di prodotti farmaceutici o di profumeria.

ART. 8.

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come già modificata dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è modificata, al penultimo capoverso, come segue:

« La qualificazione professionale è altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un corso di qualificazione professionale organizzato dalla regione, ovvero regolarmente autorizzato e riconosciuto ai sensi della legge statale e regionale. È in ogni caso richiesta un'esperienza lavora-

tiva della durata di almeno un anno sotto la guida di persona avente i requisiti di qualificazione professionale di cui alla presente lettera *c*) ».

ART. 9.

Per quanto non disposto dalla presente legge e dalla legge regionale, si applicano all'attività di estetista ed alla formazione del regolamento di cui all'articolo 1, le norme della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.